

NEWS AMBIENTE

27/08/2021: PRESENTAZIONE RELAZIONE PRESENZA DI SOSTANZE CLASSIFICATE H340, H350, H360, SVHC, PBT o vPvB



Le emissioni in atmosfera di sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), delle sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) e delle sostanze persistenti, bioaccumulabili e tossiche e molto persistenti e molto bioaccumulabili (PBT e vPvB) devono essere limitate nella maggior misura possibile dal punto di vista tecnico e dell'esercizio data la loro pericolosità per l'ambiente e per la salute umana. Per tale motivo, queste sostanze "devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile".

Le aziende in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (AIA o art. 269), che utilizzano nel proprio ciclo produttivo le sostanze o le miscele sopra indicate, dovranno presentare all'Autorità Competente entro il 27 agosto 2021 una relazione con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze. Sulla base della relazione di cui al precedente periodo, l'Autorità Competente può richiedere la presentazione di una domanda di aggiornamento o di rinnovo dell'autorizzazione.

Si consiglia di richiedere ai Vostri fornitori le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti utilizzati nel ciclo produttivo svolto dall'azienda, al fine di verificare la presenza o meno delle sostanze o miscele classificate H340, H350, H360 o estremamente preoccupanti (SVHC) o PBT o vPvB e di stabilire se detta relazione debba essere presentata.

ALBO GESTORI AMBIENTALI: ISTITUITO NUOVO REGISTRO PER I RIFIUTI METALLICI



Entra in vigore il 1° settembre 2021 il nuovo registro, introdotto con il decreto "Semplificazioni" del 2020 (art. 40-ter del DL 76/2020), definito dal Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali nella Deliberazione n. 4 del 3 giugno 2021. Le aziende italiane ed estere potranno iscriversi, in modalità semplificata, per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti costituiti da materiali metallici destinati a specifiche attività di recupero (R4, R11, R12 e R13). La delibera stabilisce i codici CER dei rifiuti metallici che possono essere trasportati, le classi in funzione delle tonnellate annue e gli importi dei diritti annuali di

iscrizione. In attesa della definizione dei requisiti del Responsabile Tecnico, tale figura viene ricoperta dal Legale Rappresentante. Per le aziende già iscritte all'Albo Gestori Ambientali in procedura ordinaria l'iscrizione al registro avviene d'ufficio.

ATTESTAZIONE DI AVVIO A RECUPERO O SMALTIMENTO



Con DL 77 del 31 maggio 2021 viene modificato l'art. 188 co. 5 del D.Lgs. 152/06 rinominando l'attestazione di avvenuto smaltimento con "attestazione di avvio a recupero o smaltimento". Ai sensi di tale art. 188 la responsabilità del produttore dei rifiuti per il corretto recupero o smaltimento è esclusa nel momento in cui l'impianto intermedio, che effettua operazioni D13, D14 o D15, al quale vengono affidati i rifiuti, consegna al produttore l'attestazione di cui sopra, resa ai sensi del DPR 445/2000.

Si consiglia, pertanto, di verificare la destinazione finale dei rifiuti prodotti e, se in presenza di operazioni D13, D14 o D15, richiedere al Destinatario indicato nel FIR (Formulario di Identificazione di Rifiuti) l'invio dell'attestazione di avvio a recupero o smaltimento di cui all'art. 188 co. 5 del D.Lgs. 152/06.

R.E.N.T.Ri.: REGISTRO ELETTRONICO NAZIONALE TRACCIABILITA' RIFIUTI



Dal 1° giugno 2021 è on-line la home page del R.E.N.T.Ri., il nuovo sistema informatico di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 188-bis del D.Lgs.152/06 e smi. Diversamente da quanto era avvenuto con il Sistri, questa volta il Ministero della Transizione Ecologica ha deciso di avviare preliminarmente la sperimentazione al fine di verificarne la funzionalità. L'Albo Nazionale Gestori Ambientali e Unioncamere hanno stilato un prototipo semplificato per testare la fruibilità e l'interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso dalle aziende. La messa a punto del prototipo è prevista per autunno.

EWS SICUREZZA

IMPIANTI DI MESSA A TERRA NEI LOCALI AD USO MEDICO O ASSIMILATI



Nei locali destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza e di riabilitazione dei pazienti, inclusi i centri estetici e gli ambulatori veterinari, la verifica dell'impianto di messa a terra può essere effettuata solo **dopo una preventiva classificazione delle zone**, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla **Sezione 710 della Norma CEI 64-8/70**. I locali sono suddivisi in:

- locale di Gruppo 0, dove non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate;
- locale di Gruppo 1, dove le parti applicate possono essere utilizzate esternamente od invasivamente ad eccezione della zona cardiaca;

- locale di Gruppo 2, dove le parti applicate sono utilizzate in interventi chirurgici di diverso tipo.

Questa classificazione è fondamentale per verificare se l'impianto elettrico sia a norma e quindi consenta l'utilizzo in sicurezza degli apparecchi elettromedicali, oppure se sia necessaria una modifica.

ESPOSIZIONE A LIVELLI DI RUMORE: OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO




L'art. 192 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza), indica "**Misure di Prevenzione e Protezione**" da adottare in presenza di rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

Tra queste si evidenzia quanto riportato al co. 2 relativamente all'**esposizione al rumore**: nel caso di riscontro di un **superamento del limite** di azione superiore a 85 dB(A) e/o L_p picco superiore a 137 dB(C), il Datore di Lavoro deve prevedere l'adozione di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l'esposizione dei suoi lavoratori.

A tal proposito la norma UNI 11347:2015 prevede la realizzazione del **P.A.R.E. (Programma Aziendale per la Riduzione dell'Esposizione)** che contempla un programma di misure tecniche ed organizzative per l'esecuzione di tali interventi, indicati anche al co. 1 dello stesso art. 192 precedentemente citato.

INQUINANTI NEGLI AMBIENTI DI LAVORO: VALORI LIMITE PER AGENTI CHIMICI



Con DM 18 maggio 2021, in vigore dal 28 giugno 2021, il Ministero del Lavoro ha **aggiornato i valori limite di esposizione professionale dei lavoratori agli agenti chimici** previsti dal D.Lgs. 81/08. E' stato sostituito l'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008, definendo un quinto elenco nel quale viene assegnato un valore limite di esposizione anche agli agenti chimici che, pur se **non sono classificati come pericolosi**, possono comunque comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, dovuto alle proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati nei luoghi di lavoro. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro

deve valutare tutti i rischi ai quali i suoi lavoratori sono esposti ed attivarsi, eventualmente, per ridurre o eliminare tali fonti di rischio.

Si consiglia, pertanto, a di provvedere ad una valutazione della concentrazione di inquinanti aerodispersi nell'aria all'interno degli ambienti di lavoro al fine di verificare la necessità di interventi migliorativi.

CASO: FORMATORE NON QUALIFICATO



Con sentenza n. 8163 del 02/03/2020 la Cassazione Penale ha condannato un datore di lavoro per aver causato un **infortunio, durante delle operazioni di manutenzione su un'attrezzatura** in un cantiere, con esiti mortali per uno dei due lavoratori e gravemente lesivi per l'altro. Le attività venivano svolte dai due lavoratori per la prima volta su una macchina che non avevano mai utilizzato e non seguivano le indicazioni riportate nel manuale d'uso e manutenzione della macchina. Secondo la sentenza gli eventi accaduti sono da collegarsi ad una **mancata o scarsa formazione**, in quanto i due risultavano anche privi della specifica abilitazione richiesta dalla normativa. La Cassazione ha sottolineato inoltre un punto di fondamentale importanza, relativo alla qualificazione dei formatori in materia di salute e sicurezza. Gli obblighi di

formazione e informazione dei dipendenti, gravanti sul datore di lavoro, **non possono essere affidati** in modo generico ed approssimativo alla disponibilità ed al buon senso dei **dipendenti più esperti** che si trovano in Azienda.